

Comunicando CartaCanta onlus

L'ARROGANZA DELL'ASSESSORE LAURA ROSSI NEL CONFERMARE DI VOLER IMPUGNARE L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PARMA CONTRO L'ISEE COMUNALE TROVA FERTILE SPONDA NELL'IGNORANZA DELLA SUA MAGGIORANZA CONSILIARE INCAPACE DI LEGGERE E COMPRENDERE L'IMPERATIVA NORMATIVA STATALE SULL'ISEE.

D'altronde come spiegare altrimenti la sfacciataggine dell'assessore che rispondendo ieri all'interpellanza sull'ISEE comunale presentata da due consiglieri di minoranza ha affermato che *"noi non facciamo correzioni dell'ISEE"* quando proprio nella modulistica comunale si trova un allucinante prospetto di calcolo della retta di ricovero basato su di un "ISEE EFFETTIVO" (sic!) lasciando così intendere che l'ISEE socio-sanitario rilasciato dall'INPS sarebbe un "ISEE di base" (sic!) da integrare a piacimento del Comune con l'indennità di accompagnamento dell'utente?

CALCOLO TARIFFE RETTE COMUNITA' ALLOGGIO Tempo Prolungato e C.R.A.

E' richiesta la presentazione di ISEE Socio sanitario per prestazioni residenziali a ciclo continuativo*

Se ISEE utente inferiore a ISEE MINIMO =

Esente

Se ISEE utente uguale o superiore all' ISEE MASSIMO =

Tariffa Massima

Se ISEE utente compreso tra ISEE minimo e ISEE massimo si applica la formula sotto indicata:

(ISEE soggetto-ISEE minimo)

365

ISEE UTENTE	ACCOMP.	ISEE EFFETTIVO*

C.R.A - R.S.A

		TARIFFA/ DIE UTENTE	TARIFFA/DIE ASSENZA
tariffa minima	-		
tariffa massima	50,05		
ISEE minimo	2.000,00		
ISEE massimo	20.268,25		

Ma con quale faccia tosta poi l'assessore e la sua maggioranza consiliare fingono di non sapere che:

- la Corte costituzionale con sentenza n. 297/2012 ha chiarito che la legge costituzionale n. 3/2001 **«con norma desumibile a silentio (art. 117, quarto comma, Cost.), ha assegnato alle Regioni la competenza residuale in materia di servizi sociali»;**

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 5355/2013 ha ribadito che **«nel sistema dell'art. 117, cost., la ripartizione delle competenze legislative ... riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni, non gli enti locali»;**

- il Consiglio di Stato con la nota tripla di sentenze n. 838-841-842/2016 ha redarguito l'Avvocatura dello Stato ricordando che **«l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendentemente da ogni eventuale prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale»;**

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 6371/2018 ha poi confermato che **«l'ISEE resta, dunque, l'ineffabile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria ovvero neanche sostitutiva»;**

- e ancora il Consiglio di Stato con sentenza n. 6708/2018 ha chiarito che **«venendo in rilievo criteri che disciplinano le modalità di partecipazione al costo del servizio e non la misura degli oneri sostenibili dal Comune, nemmeno assumono rilievo ostativo le esigenze di assicurare gli equilibri di bilancio ... senza contare che la sostenibilità finanziaria dei relativi costi andrebbe prudentemente evocata tenendo conto della strumentalità del servizio de quo rispetto alla salvaguardia di diritti a nucleo incompressibile secondo i principi più volte affermati dalla Consulta».**

Quindi l'assessore e la sua maggioranza intendono ancora difendere il loro "ISEE EFFETTIVO" e magari continuando pure ad applicare la bestemmia dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento comunale che stabilisce, illegittimamente, che «*Non potranno accedere all'agevolazione gli utenti proprietari di beni immobili*», comma che ha già escluso e continua ad escludere centinaia di malati anziani dal doveroso contributo comunale? Ma questa amministrazione comunale ha una vaga idea di quanti milioni di euro potrebbe essere chiamata a rispondere, anche personalmente, per le inevitabili domande risarcitorie che partiranno dagli utenti anche senza attendere l'esito, scontato, delle prossime cause che demoliranno definitivamente il regolamento comunale? Sicuramente ben più dei 12 milioni paventati dalla Rossi nel Consiglio comunale di ieri.

Tuttavia l'assessore Laura Rossi non solo pare non essere minimamente preoccupata di tutto questo ma ieri in Consiglio comunale per difendere la sua scelta manifestamente illegittima di considerare tra le disponibilità economiche dell'utente anche l'indennità di accompagnamento si è spinta perfino ad affermare che, a suo dire, essendo l'indennità di natura assistenziale anche «*l'INPS sospende l'erogazione dell'indennità di accompagnamento se la persona è ricoverata in una struttura sanitaria dove quindi ha garantite tutte le spese di assistenza*». Il che, sparato così, è una balla bella e buona!

A parte che l'assessore trascura che su questo punto la Cassazione (sentenza n. 2270/2007) ha già precisato che la norma «*non osta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento quando l'invalido, pur ricoverato in ospedale e curato, non è totalmente assistito dalla struttura e quindi necessita della continua assistenza anche dei familiari per sopravvivere. Detti familiari, in ospedale come a domicilio, dovranno pur sempre pagare infermieri ed assistenti, abbandonare il lavoro, effettuare un sostegno economico aggiuntivo (...) va dunque affermato che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del "ricovero in istituto" ai sensi della legge n. 18 del 1980, art. 1, co. 3 e che pertanto l'indennità di accompagnamento può spettare all'invalido civile grave anche durante il ricovero in ospedale, ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana*», ma finge pure di non sapere (o almeno si spera) che la stessa INPS nel suo messaggio n. 18291/2011 ha spiegato che «*Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico*» e che «*Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l'interessato (o chi per lui) versa l'intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l'altra versata dall'ente pubblico*».

Pertanto non essendo le strutture protette per anziani e disabili equiparabili a strutture ospedaliere ma ad istituti dove vengono erogate prestazioni socio-sanitarie ed il ricovero non avviene a titolo gratuito ma dietro pagamento di una retta (sanitaria e non sociale come invece continua a spacciare l'assessore) l'indennità di accompagnamento continua ad essere giustamente percepita dall'utente e altrettanto ingiustamente considerata come reddito dal Comune. Quindi spieghi la Rossi perché mai in questi luoghi di cura a pagamento dovrebbe essere sospesa l'erogazione dell'indennità di accompagnamento quando neppure durante i ricoveri ospedalieri la sospensione può avvenire in modo automatico.

Ad ogni modo fa piacere sapere che la Rossi abbia condiviso i contenuti illegittimi del suo regolamento comunale di accoglienza degli anziani in strutture protette con tutti gli altri comuni capoluoghi di provincia della nostra regione (di cui però almeno tre, la sua Parma, Modena e Bologna, sono già stati bastonati di fresco da sentenze di Tribunali ordinari e TAR), confermando purtroppo, se la condivisione continuasse a restare ancora così tenace e resistente alle bufere giudiziarie, che la madre degli assessori al welfare è sempre incinta.

Eppure noi e la Rossi sappiamo che la sua arroganza ha una losca spiegazione che non si esaurisce nell'ignoranza di chi la sostiene ma trae linfa e coraggio da una vocina di finanziamento nascosta abilmente nelle pieghe di una prossima delibera regionale (proposta GPG/2018/2054 del 9/11/2018) che intende sorreggere economicamente i Comuni che sono risultati e risulteranno soccombenti nelle cause promosse dagli utenti e la tutela si materializzerà proprio in un adeguamento speciale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (!). D'altronde chi mai di loro avrebbe potuto dubitare della magnanimità del Governatore regionale Bonaccini, il novello sceriffo di Nottingham che non si farà di certo scrupolo di togliere ancora risorse agli anziani e ai disabili per dirottarle ai Comuni apertamente inadempienti sull'ISEE? La caccia alla nuova infamia regionale è aperta.
